



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 4293/2020 vertente

TRA

DI CAPRIO NICOLA, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Baccaro e dall'avv. Maria Rosaria Aniello, come in atti

- opponente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- opposto -

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.07.2020 Di Caprio Nicola si opponeva al decreto ingiuntivo n. 392/2020 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 109.685,20 a titolo di contributi dovuti all'Inps per le omissioni contributive ai danni di due dipendenti, Cinotti Pasquale e Abruzzese Carmine, per il periodo dal 10/2009 al 12/2013 per € 54.098,00 oltre ad € 55.587,18 a titolo di sanzioni civili ex art. 4 comma 1 lettera A) Legge 183/2010 ed interessi di mora.

A sostegno della opposizione eccepiva che la conciliazione monocratica conclusasi innanzi alla DTL di Caserta in data 28.03.2014 non avrebbe determinato alcun riconoscimento di rapporti di lavoro svolto a nero nei periodi indicati dai sig. Cinotti e Abbruzzese; che nessuna prodromica contestazione è stata mossa al sig. Di Caprio dagli ispettori dell'INPS, e che pertanto il verbale suddetto non può fornire prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro; la violazione degli artt. 12 e 13 Dlgs 124/2004.

Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché infondato.

Si costituiva la parte opposta che contestava quanto avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese.

La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione non è fondata e va, pertanto, respinta.

Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio 2011, n. 16199).

Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia nel caso di sopravvenuta inefficacia, sia in quello di accertamento dell'insussistenza delle obbligazioni retributive azionate, anche nel caso di sopravvenuto pagamento parziale, permane il compito di stabilire se i - restanti - crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo e dovendo così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.

Alla stregua di questi principi, sono infondate le censure sviluppate nel ricorso in opposizione.

La decisione della presente controversia prende le mosse dal verbale di conciliazione monocratica ex art. 11 D.lgs. 124/2004, sottoscritto tra le parti.

La conciliazione monocratica è strumento di cui è dotata la DTL (oggi INL) al fine di risolvere le controversie tra datore di lavoro e lavoratore, che in caso di esito positivo impedisce l'attivazione o la prosecuzione degli accertamenti.

Nel caso di specie, si è verificata una conciliazione preventiva, in quanto la richiesta d'intervento ispettivo è avvenuta ad opera dei lavoratori Cinotti e Abruzzese.

In tal caso, l'Ispettorato territoriale competente può, mediante un proprio funzionario, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

Orbene, il verbale in questione è agli atti (v. allegati produzione resistente).

Risulta, dunque, documentalmente provata l'avvenuta sottoscrizione da parte del titolare della ditta individuale Di Caprio Nicola in data 28.03.2014 dei verbali di conciliazione monocratica, nella cui sede, alla presenza del funzionario conciliatore Giuseppe Del Bene, si è espressamente convenuto che la conciliazione monocratica verteva sulle materie oggetto della richiesta di intervento promossa dai lavoratori nei confronti della ditta stessa ed avente ad oggetto le seguenti voci "regolarizzazione del rapporto di lavoro; mancata corresponsione straordinario; 13 mensilità per tutto il periodo lavorato", espressamente individuato per Abruzzese dal 05.05.2001 al 29.12.2013 e per il Cinotti dal 23.04.2007 al 31.08.2009 e dal 1.10.2009 al 23.12.2013.

Pertanto, i lavoratori dichiaravano di essere soddisfatti per ogni pretesa della somma offerta. Entrambe le parti poi si davano reciprocamente atto che con la sottoscrizione del verbale dovevano ritenersi definitivamente transatti e/o rinunziati i reciproci diritti e rapporti di dare ed avere.

In calce al suddetto verbale di conciliazione vi è, infine, la sottoscrizione di tutte le parti. Sicché, a fronte dell'avvenuta conciliazione sottoscritta dal lavoratore in sede di conciliazione monocratica, con l'assistenza del funzionario conciliatore, il punto di partenza è che al giudice è preclusa qualsivoglia valutazione afferente all'assetto sostanziale degli interessi sottesi a tale negozio, potendo essere emessa *una pronuncia meramente ricognitiva dell'intervenuta transazione* (cfr. S.S. U.U. Cass. 3425/98).

Quanto al valore del suddetto verbale, giova rammentare che il pagamento delle somme concordate ed il versamento dei contributi (di cui il ricorrente non ha dato prova, vista la controversia che oggi ci impegna) estinguono il procedimento ispettivo; tale effetto preclusivo riguarda i soli fatti in contestazione, senza compromettere successive verifiche scaturenti da ulteriori richieste d'intervento o riguardanti altre materie; diviene titolo esecutivo mediante decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

È il caso di precisare, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto a produrre alla Direzione la ricevuta del pagamento delle spettanze retributive al lavoratore, nonché ad esibire la ricevuta dei versamenti previdenziali ed assicurativi o – in caso di rateizzo – l'attestazione dell'ammissione al pagamento dilazionato con attestazione di avvenuto versamento della prima rata (di tutto ciò si dà correttamente atto alla pag. 2 di entrambi i verbali).

Va aggiunto anche che ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va operato con riferimento ai minimi di legge (Min. Lav., circ. n. 24/2004; INPS circ. n. 132/2004 e 6/2007; Min. Lav. Nota n. 5222/2006); inoltre, il datore è tenuto a versare la somma concernente i contributi previdenziali ed assistenziali e/o i premi assicurativi, con l'applicazione della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti (Min. Lav. Circ. n. 36/2009).

Il verbale, infine, viene trasmesso agli Enti Previdenziali, affinché possano svolgere le opportune verifiche, così com'è accaduto nella vertenza in esame.

Tanto premesso, si evidenzia che il contenuto delle possibili conciliazioni monocratiche nelle controversie di lavoro viene definito dall'art. 11, comma 1, che fa espresso riferimento alle *“richieste di intervento”* per le quali si può avviare un tentativo di conciliazione per le *“questioni segnalate”*, e tali considerazioni assumono valore dirimente per la presente controversia.

A ben guardare, dunque, mancano i riferimenti normativi di cui all'art. 410 c.p.c. e le materie oggetto della conciliazione non risultano vincolate al limite invalicabile fissato dall'art. 409 c.p.c.

Proprio per l'assenza di tale limitazione in realtà questo tipo di tentativo di conciliazione sembra avere ad oggetto soltanto ed esclusivamente aspetti inerenti ai rapporti di lavoro privato (*“richieste di intervento ispettivo”*).

Le controversie che si definiscono con conciliazione monocratica, a differenza delle conciliazioni esperite dalle Commissioni di conciliazione, devono riguardare esclusivamente richieste aventi contenuto economico-patrimoniale - certamente comprensivi dei diritti di natura risarcitoria, quali interessi e rivalutazione monetaria - derivanti dal rapporto di lavoro

ed il mancato rispetto della normativa previdenziale ed assistenziale, indipendentemente dall'origine legale o contrattuale.

Quanto sopra evidenziato si desume dall'analisi letterale del testo, che lega il concetto delle *“somme concordate”* al *“periodo lavorativo riconosciuto dalle parti”* con le successive affermazioni, relative al *“pagamento delle somme dovute al lavoratore”*.

Anche in relazione ai contributi, la norma non fa riferimento ad un eventuale o possibile *“versamento dei contributi previdenziali e assicurativi”* ma lega l'effetto estintivo all'effettivo pagamento dei contributi, correlati alle retribuzioni concordate ed al periodo di lavoro riconosciuto.

Questa dicitura risulta determinare l'oggetto in maniera tassativa e vincolante e non lascia spazio ad altra interpretazione ermeneutica, anche con riguardo agli effetti della conciliazione monocratica.

In relazione agli effetti giuridici che derivano dalla conciliazione si deve preliminarmente precisare che, contrariamente a quanto avviene nella procedura prevista dall'art. 410 c.p.c., la conciliazione non produce conseguenze giuridiche solo tra le parti, ma è stato riconosciuto un effetto ulteriore, proprio al fine di incentivare la risoluzione di possibili conflitti tra le parti e i terzi. È stato difatti stabilito che l'estinzione della procedura ispettiva determina un effetto premiale che ha efficacia nei confronti degli organi ispettivi. Questo effetto, che ne rappresenta la peculiarità e che si produce solo nell'ipotesi di conciliazione tra le parti, determina l'impossibilità di proseguire o avviare l'accertamento ispettivo presso l'Azienda o di contestare eventuali sanzioni amministrative anche nelle ipotesi nelle quali le parti riconoscono il rapporto di lavoro. Tanto che nel caso di assenza, di una o di entrambe le parti, nel giorno fissato per la convocazione o di mancato accordo delle parti, per le quali si dovrà procedere regolarmente all'accertamento ispettivo.

Tali effetti premiali rilevano, peraltro, soltanto qualora a seguito di conciliazione monocratica sia riscontrato dal conciliatore l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle somme dovute al lavoratore.

Questa doppia condizione procedimentale, come sopra evidenziata, non sembra essere solo eventuale, ma una vera e propria condicio sine qua non per la realizzazione dell'effetto estintivo del procedimento.

Ciò si desume dall'analisi letterale del testo (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 124/2004) che lega il concetto della estinzione del procedimento ispettivo al *“pagamento delle somme dovute al lavoratore per il periodo lavorativo riconosciuto dalle parti”* con le successive affermazioni relative al *“versamento dei contributi previdenziali e assicurativi”*.

La norma, in proposito, non pare far riferimento ad una ipotesi eventuale o possibile ma detta condizioni che sembrano obbligatoriamente necessarie perché si realizzino gli effetti premiali. Il lavoratore (ed il datore), dunque, come è stato giustamente osservato dalla più accorsata dottrina, assumono un enorme potere in quanto possono determinare, con la loro decisione, il prosieguo o l'inizio dell'ispezione. Si tratta di un potere persuasivo di una certa rilevanza se consideriamo che da un accertamento ispettivo, che attenga ad un determinato e specifico fatto denunciato, spesso, in sede di verifica, scaturiscono elementi ulteriori, che possono

riguardare altri lavoratori presenti in azienda o una verifica più generale circa il mancato rispetto di altre norme in materia di lavoro e di previdenza.

A questo risultato, tuttavia, si potrà pervenire laddove il conciliatore monocratico riterrà di conciliare le parti. È opportuno, difatti, evidenziare che il funzionario incaricato del procedimento può legittimamente rifiutarsi di procedere a conciliazione, laddove risulti evidente la mancanza di una genuina e libera manifestazione del consenso da parte del lavoratore (si veda in tal senso la circolare n. 24/2004 cit., laddove si giustifica la possibilità di non procedere alla sottoscrizione del verbale in considerazione della “*volontà non assistita* del lavoratore, contrariamente a tutte le altre forme di conciliazione previste dall’ordinamento”).

L’esito positivo della conciliazione monocratica determinerà la impossibilità di accedere in azienda al fine di procedere ad accertamento ispettivo sui fatti in contestazione, anche se ciò non esclude che, a seguito di ulteriore richiesta di intervento ispettivo che verta su differenti materie e che abbia ad oggetto altri lavoratori, o nel caso di fondati sospetti, gli organi di vigilanza possano, senz’altro, accertare la fondatezza delle richieste successivamente pervenute.

In merito alle censure mosse dall’opponente in ordine ai fatti accertati mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione, va poi osservato che dalla lettura del testo normativo sembra potersi ritenere che la conciliazione monocratica debba obbligatoriamente concludersi con il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e con il versamento dei contributi previdenziali che non possono essere inferiori ai minimali di legge. In questo senso depongono le locuzioni dell’art. 11, comma 4, relative alle “*somme concordate*” e al “*periodo lavorativo riconosciuto dalle parti*”, come sottolineato precedentemente.

È evidente allora che in alcun modo una conciliazione monocratica potrebbe definirsi con il versamento di una somma di denaro senza riconoscere il rapporto di lavoro, al solo fine di eliminare ogni alea di un possibile contenzioso giudiziario.

Per cui, nel caso di specie, il Giudicante rileva, da un lato, che l’ispettore del lavoro ha proceduto alla conciliazione, ravvisando una genuina manifestazione di consenso da parte dei lavoratori, e dall’altro che nel testo del verbale si fa esplicito riferimento al periodo lavorato e alle causali delle differenze retributive oggetto di conciliazione.

Si esclude, dunque, che la conciliazione non abbia riguardato anche il riconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo lavorato.

Ciò posto, e per quanto concerne i poteri ispettivi dell’Ente deputato al controllo della regolarità previdenziale, si osserva quanto segue.

Tra gli effetti giuridici prodotti dal verbale di conciliazione, la norma non indica espressamente la impossibilità di un accertamento ispettivo da parte degli organi degli Enti previdenziali.

Tuttavia, l'impossibilità di procedere ad accertamento, nel caso di esito positivo della procedura conciliativa, pur nel silenzio del legislatore, sembra riguardare, altresì, gli organi ispettivi degli altri Enti, tra i quali l'INPS, come nel caso di specie.

Del resto, non potrebbe diversamente argomentarsi in quanto gli effetti previdenziali ed assicurativi risultano connessi alla definizione della conciliazione. Detti Enti, pertanto, venuti a conoscenza degli obblighi contributivi connessi alla conciliazione dovrebbero escludere l'azienda dall'elenco delle aziende da ispezionare, quanto meno per quanto attiene alle materie fatte oggetto di conciliazione, nel senso che basteranno controlli incrociati di dati.

Pertanto, non si ritiene che l'INPS avesse obbligo di procedere ad accertamenti ispettivi ulteriori rispetto a quelli già svolti con tutti i crismi dalla DTL, che – si ricorda – non sono stati mai fatti oggetto di specifica doglianza.

Pertanto, anche su questo punto, il ricorso va rigettato.

Nel merito delle somme dovute, l'Istituto convenuto, preso atto del pagamento parziale effettuato dal Di Caprio, ha ricalcolato il debito contributivo in € 103.205,20, nei cui limiti va disposta la condanna dell'opponente.

Le spese di lite sono compensate tra le parti attesa la novità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) revoca il decreto ingiuntivo n. 392/2020;
- c) condanna Di Caprio Nicola al pagamento della somma complessiva di € 103.205,20 in favore di Inps, per le causali di cui in motivazione;
- d) compensa le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso